



**COMUNE DI MAGGIORA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESERCIZIO**  
**DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI**  
**E PER LA PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.8.1994, esecutiva il 10.10.1994.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12.10.1994 al 12.11.1994 (n. 648 del registro delle pubblicazioni), senza opposizioni.

Maggiora, 17.11.1994

***IL SEGRETARIO***  
***COMUNALE***  
***Fornara dr. Alberto***



# INDICE

<b>Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
Art. 1. OGGETTO.....	4
Art. 2. ESTENSIONE .....	4
<b>Capo II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 3. CLASSIFICAZIONE.....	5
Art. 4. LOCALIZZAZIONE .....	5
Art. 5. AUTORIZZAZIONI.....	5
Art. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	5
Art. 7. DOCUMENTAZIONE .....	6
Art. 8. SUBENTRI E TRASFERIMENTI .....	6
Art. 9. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
Art. 10. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
Art. 11. INSEGNE ESTERNE.....	7
Art. 12. CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	7
Art. 13. ORARIO DI VENDITA .....	7
Art. 14. CESSAZIONI .....	8
<b>Capo III PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI.....</b>	<b>9</b>
Art. 15. ORARIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	9
Art. 16. LAVORO ALL'APERTO .....	9
Art. 17. CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI .....	9
Art. 18. MACCHINE AGRICOLE, PER GIARDINAGGIO O PER PULIZIE.....	9
Art. 19. LAVORI OCCASIONALI .....	9
Art. 20. APPARECCHIATURE AUSILIARIE.....	9
Art. 21. SIRENE.....	10
Art. 22 RESTRIZIONI E DROGHE.....	10
<b>Capo IV SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....</b>	<b>11</b>
Art. 23. SANZIONI.....	11
Art. 24. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....	11
Art. 25. MANCATO INIZIO O INTERRUZIONE ALL'ATTIVITÀ.....	11
<b>Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>12</b>
Art. 26. DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	12
Art. 27. DISPOSIZIONI FINALI .....	12



Art. 28. COMUNICAZIONI .....	12
------------------------------	----



## **Capo I**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1.**

##### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina in via principale, nei limiti della normativa statale e regionale, l'esercizio delle attività artigianali ed industriali nel territorio Comunale, determinando i criteri e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi Comunali, in forza delle competenze derivanti al Comune dall'art. 109 del regolamento di esecuzione del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

#### **Art. 2.**

##### **ESTENSIONE**

Il regolamento individua altresì, ai fini di cui all'articolo precedente ed in funzione delle esigenze di prevenzione e repressione a carattere generale, le attività rumorose ed altre fonti di emissioni comunque fastidiose da assoggettarsi a limiti e condizioni a tutela della quiete pubblica e privata, specialmente negli abitati.



## **Capo II**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI**

#### **Art. 3.**

##### **CLASSIFICAZIONE**

Ai fini del presente Regolamento le attività artigianali o industriali sono classificate nel modo seguente:

##### Attività rumorose

- Falegname, tappezziere, arrotino, fabbro, lucidatore di mobili, carrozziere, officina meccanica, autoriparatore, motoriparatore, verniciatore, pulitore - crematore di metalli, calzolaio, idraulico, lavanderie tintorie e stirerie, fonderie, lavorazione meccanica della carta e tutte le altre riconosciute e, definite rumorose da disposizioni specifiche od a seguito di controllo individuale.

##### Attività ordinaria

- Ogni altra attività artigianale od industriale che non sia classificata o individuata come rumorosa.

#### **Art. 4.**

##### **LOCALIZZAZIONE**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono svolgersi nei modi seguenti:

##### In luogo fisso

- in appositi locali distinti dall'abitazione e dalle pertinenze;
- all'interno dell'abitazione o delle pertinenze.

##### Senza luogo fisso

- presso la sede designata dal committente;
- in forma ambulante o di posteggio.

#### **Art. 5.**

##### **AUTORIZZAZIONI**

Chiunque intenda condurre un esercizio industriale od artigianale deve richiedere al Sindaco il rilascio della relativa autorizzazione Comunale.

L'autorizzazione può essere negata, con atto motivato, per le attività rumorose o altrimenti incombode in relazione all'abitato ed al territorio, per le attività ritenute incompatibili con le zone tradizionali del centro storico ovvero per motivi di traffico.

#### **Art. 6.**

##### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione, per l'esercizio dell'attività, per il trasferimento, per il subentro o per qualsiasi variazione del tipo d'impresa o del numero dei soci, deve essere indirizzata al Sindaco, in carta legale, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente;



- estremi dell'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- tipo di attività;
- localizzazione dell'attività (se in apposita sede fissa ovvero nella abitazione ovvero presso i committenti ovvero in forma ambulante o di posteggio);
- superficie dei locali (solo per attività in sede fissa);
- titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, altro);
- precedente attività svolta nel fondo e motivo della cessazione;
- se esistono scarichi di lavorazione e dove sono immessi;
- se nell'impresa presta la propria opera professionale o materiale,
- il titolare o la maggioranza dei soci;
- se il titolare o i soci svolgono altre attività;
- il numero dei dipendenti di sesso maschile e di quelli di sesso femminile;
- Il numero degli apprendisti;
- il numero dei familiari collaboratori con obbligo d'iscrizione nei ruoli della cassa mutua e I.V.S.

Il richiedente dovrà sottoscrivere inoltre l'impegno a comunicare al Sindaco ogni variazione degli elementi dichiarati.

Per le attività svolte nell'abitazione, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, di non avere personale dipendente.

#### **Art. 7. DOCUMENTAZIONE**

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- 1) planimetria di zona;
- 2) pianta e sezione in scala dei locali completa della localizzazione e della elencazione dei macchinari utilizzati;
- 3) certificato di destinazione d'uso;
- 4) certificato d'agibilità ex art. 221 T.U.L.L.SS.;
- 5) atto costitutivo (per la società).

#### **Art. 8. SUBENTRI E TRASFERIMENTI**

Il subentro in attività artigianali od industriali, ovvero il trasferimento della sede comportano l'adeguamento dei locali alle disposizioni del presente Regolamento o ad altre norme vigenti in materia.

Il subentro da parte di parenti o affini, entro il quarto grado, del titolare o di un socio da non meno di tre anni è consentito senza obbligo di adeguamento della superficie e l'autorizzazione può essere negata solo per contrasto con specifiche norme di legge.



#### **Art. 9.**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Constatata la regolarità della domanda e della documentazione, il Sindaco rilascia il titolo per l'esercizio dell'attività, secondo la seguente tipologia:

- autorizzazione per le attività rumorose, con le relative condizioni
- nulla osta, per le attività ordinarie.

#### **Art. 10.**

### **OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione o il nulla osta debbono essere costantemente esposti in punto ben visibile all'interno dei locali cui si riferiscono.

#### **Art. 11.**

### **INSEGNE ESTERNE**

È fatto obbligo agli esercizi artigiani o industriali di qualsiasi genere di tenere permanentemente un'insegna esterna indicativa della ragione sociale e della natura dell'attività.

Il rilascio del titolo per l'esercizio dell'attività è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al collocamento dell'insegna di cui al comma precedente.

#### **Art. 12.**

### **CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Quando l'esercizio di un'attività classificata tra quelle rumorose evidenzia comunque elementi di molestia, disturbo o incomodo nonostante l'applicazione delle limitazioni di cui al presente Regolamento, il Sindaco richiede al competente servizio dell'U.S.S.L., di verificare la consistenza dell'eventuale intollerabilità e di indicare gli accorgimenti tecnici per la eliminazione, disponendone l'attuazione a cura del titolare dell'autorizzazione nei tempi minimi necessari.

Persistendo gli inconvenienti, il Sindaco vieta l'uso delle macchine, delle apparecchiature e degli strumenti individuati come cause specifiche ovvero, nell'impossibilità o per inadempienza, dispone la cessazione dell'intera attività.

Qualora l'esercizio di un'attività ordinaria dia luogo a rilievi analoghi a quelli di cui ai commi precedenti, il Sindaco ne dispone il controllo con le medesime modalità, assoggettandone il prosieguo, in caso di riscontri positivi, alla classificazione, al titolo autorizzativo e ad ogni altra disposizione previsti per le attività rumorose.

#### **Art. 13.**

### **ORARIO DI VENDITA**

Le attività artigiane debbono osservare, per la vendita al dettaglio dei propri prodotti nel luogo di produzione, l'orario previsto per le attività commerciali.

Le rosticcerie, le friggitorie, le pasticcerie (dolciumi e gelati), le pizzerie ed i laboratori esclusivamente adibiti alla produzione di pasta fresca nonché i mobiliari e le altre attività di cui allo art. 1, comma 5, della Legge 27 Marzo 1987, n.121 possono seguire, per la vendita al dettaglio nel luogo di



produzione, l'orario previsto per i pubblici esercizi, previa comunicazione al Comune della fascia oraria o del giorno di riposo prescelti. In mancanza, è fatto obbligo di osservare l'orario di cui al primo comma.

**Art. 14.**  
**CESSAZIONI**

La cessazione di un'attività artigianale od industriale deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, con la restituzione del relativo titolo.





## **Capo III**

### **PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI**

#### **Art. 15.**

##### **ORARIO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente Regolamento è limitato dal seguente orario: dalle ore 7 alle ore 20 dal 1° Aprile al 30 Settembre, e dalle ore 8 alle ore 19 dal 1° Ottobre al 31 Marzo, salva ogni diversa disposizione di Legge.

#### **Art. 16.**

##### **LAVORO ALL'APERTO**

Lo svolgimento di attività lavorative all'aperto è generalmente vietato nell'abitato salvi i casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e le deroghe di cui agli articoli seguenti.

#### **Art. 17.**

##### **CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI**

In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli e scalpelli e di altre simili apparecchiature, azionate meccanicamente o elettricamente, ovvero di ruspe scavatrici o di macchine operatrici in genere, deve essere limitato ai giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 nel periodo dal 16 settembre al 15 giugno; dalle 8 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 nel periodo dal 16 Giugno al 15 Settembre.

Le macchine azionate con motore a scoppio debbono in ogni caso fare uso di efficienti dispositivi silenziatori.

#### **Art. 18.**

##### **MACCHINE AGRICOLE, PER GIARDINAGGIO O PER PULIZIE**

L'uso di macchine agricole e per giardinaggio, azionate da motore a scoppio, è soggetto alle disposizioni stabilite nel precedente articolo.

#### **Art. 19.**

##### **LAVORI OCCASIONALI**

Negli stabili di civile abitazione i lavori edilizi o per l'installazione di impianti sono consentiti dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal 16 Settembre al 15 Giugno; dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 dal 16 Giugno al 15 Settembre.

È consentito in ogni caso di derogare ai limiti orari con l'assenso scritto di tutti i condomini e dei vicini estranei interessati dalla eventuale rumorosità.

#### **Art. 20.**

##### **APPARECCHIATURE AUSILIARIE**

L'autorizzazione amministrativa per il commercio e la licenza di pubblico esercizio legittimano l'installazione delle seguenti apparecchiature: frigoriferi, condizionatori, macinacaffè, gruppi per frappe, spremitori, sbattiuova, tritacarne, segaossa e similari, nonché apparecchiature elettroniche per ricevitoria totocalcio, totip e simili, oltre a quelle obbligatorie per legge.



Dette apparecchiature possono essere usate peraltro solo negli orari di apertura degli esercizi, ad eccezione dei frigoriferi e dei condizionatori il cui uso è consentito continuativamente purché non dia luogo a propagazione di rumori molesti e di vibrazioni.

#### **Art. 21.**

#### **SIRENE**

L'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa è vietato, salvi i casi previsti da norme di Legge o regolamentari.

#### **Art. 22**

#### **RESTRIZIONI E DROGHE**

E' sempre in facoltà del Sindaco, in relazione alle limitazioni previste dal presente capo, di imporre con proprio provvedimento limiti più restrittivi o l'adozione di speciali cautele per l'esercizio di categorie di attività o di singole attività in qualsiasi modo fastidiose.

E' parimenti in facoltà del Sindaco di autorizzare con proprio provvedimento deroghe singole o generali in relazione ad esigenze di pubblico interesse od a comprovate necessità diverse.



## **Capo IV**

### **SATIZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 23.**

##### **SANZIONI**

L'inosservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e della tenuta di insegne esterne, di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, sono punite con sanzione amministrativa da £.25.000 a £.75.000.

La violazione dell'art. 21 è punita con la sanzione amministrativa da £.50.000 a £.150.000.

La mancata richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 5 e l'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 26 comportano l'applicazione d'una sanzione amministrativa da £.100.000 a £.300.000.

Oli altri casi di violazione alle norme del presente Regolamento fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo e le altre in cui la legge disponga altrimenti, sono puniti con la sanzione amministrativa da £.25.000 a £.150.000.

Il contravventore è ammesso a pagare all'atto della contestazione immediata, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, l'importo corrispondente al minimo della sanzione edittale. In caso di mancato pagamento si applicano gli artt. 106 e segg. del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

L'inosservanza delle limitazioni orarie per l'esercizio delle attività rumorose è sanzionata ai sensi dell'art. 64 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 24.**

##### **PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo precedente, il Sindaco può emettere Ordinanza di chiusura, eseguibile anche coattivamente, in ogni caso di attività esercitata abusivamente o con la ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dal presente Regolamento o dall'autorizzazione, ove prescritta.

#### **Art. 25.**

##### **MANCATO INIZIO O INTERRUZIONE ALL'ATTIVITÀ**

Il mancato inizio dell'attività entro tre mesi dal conseguimento della autorizzazione dà luogo alla decadenza del titolo.

L'interruzione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze da richiedersi al Sindaco, dà luogo alla revoca dell'autorizzazione.



## **Capo V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26.**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di attività già in esercizio sono tenuti a presentare al Comune la domanda di classificazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6, che sarà accolta - ove del caso - con le prescrizioni degli accorgimenti tecnici che fosse necessario adottare.

Entro il termine suindicato, i medesimi titolari sono comunque tenuti ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

#### **Art. 27.**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Sono abrogate le disposizioni previste in materia dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, in quanto in contrasto con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 28.**

##### **COMMICAZIONI**

Il presente Regolamento è trasmesso al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.